Camera dei deputati
Servizio Studi
XVIII Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e Trattato di estradizione con la Repubblica del Kazakhstan, fatti ad Astana il 22 gennaio 2015 A.C. 1540

Dossier n° 105 - Schede di lettura
6 marzo 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1540
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	24 gennaio 2019
assegnazione:	1 marzo 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

Quadro generale

Il Kazakhstan è una **Repubblica presidenziale** con capitale Astana.

La Costituzione è stata promulgata il 30 agosto 1995.

Il **presidente della Repubblica, Nursultan Abishevich Nazarbayev**, già a capo della Repubblica socialista sovietica del Kazakhstan fino al 1991, è stato il primo presidente eletto a o seguito dell'indipendenza nel dicembre dello stesso anno. Da allora è stato sempre riconfermato al vertice dello Stato con amplissimi consensi, in elezioni giudicate dagli osservatori internazionali non libere.

La riforma costituzionale del 2007, che ha limitato da sette a cinque anni il mandato presidenziale e vietato la possibilità di essere eletto per un terzo mandato consecutivo, ha stabilito che tale norma non potesse essere applicata al presidente in carica, nella sua qualità di primo Presidente della Repubblica, cui successivamente venne riconosciuta anche l'immunità civile e penale a vita e il titolo di "*Leader della Nazione*". Le ultime elezioni presidenziali avvenute nell'aprile 2015 lo hanno confermato per il quinto mandato presidenziale con il 97,7% dei suffragi.

Il **Parlamento è bicamerale** ed è formato dalla **Camera bassa** (***Mazhlis***) con **107 deputati**, di cui 98 eletti a suffragio diretto per 5 anni e 9 designati dall'Assemblea dei Popoli, e dal **Senato** formato da 47 senatori , di cui 32 eletti dalle assemblee regionali e 15 nominati dal Presidente della Repubblica per 6 anni.

Nel 2007 è stata riformata la legge elettorale con l'introduzione del sistema proporzionale con sbarramento al 7% e l'aumento del numero dei seggi del Mazhils da 77 a 107. Le ultime elezioni parlamentari, svoltesi il 20 marzo 2016, hanno confermato la vittoria del Partito del Presidente, Nur Otan, che ha ottenuto l'82% dei consensi; solo altri due partiti (Ak Zhol e Partito Comunista) hanno superato la soglia di sbarramento del 7%. La missione di osservazione delle Assemblee

parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa (cui hanno partecipato deputati italiani), pur rilevando alcuni progressi, hanno segnalato numerose criticità.

Contenuto degli accordi

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

Il Trattato di assistenza giudiziaria tra Italia e Kazakhastan, composto da un breve preambolo e da 28 articoli, va ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine dì migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità transnazionale. L'Accordo avvia un processo di sviluppo significativo nei rapporti bilaterali che consentirà, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'attuazione e l'operatività in concreto dì una efficace collaborazione bilaterale.

L'adozione dì norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Paesi in tutti i settori, il cui progressivo intensificarsi reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi i paesi e la conseguente esigenza di reciproca assistenza in campo penale.

L'**articolo 1** impegna le Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori , trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. Inoltre sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza purché non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto

L'**articolo 2** (**doppia incriminazione**) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto; tuttavia se la richiesta si riferisce a sequestri, confische o ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il reato per cui è richiesta è previsto come reato nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

L'**articolo 3** disciplina le ipotesi di **rifiuto o rinvio dell'assistenza** e l'**articolo 4** individua per la Repubblica Italiana il **Ministero della Giustizia** e per la Repubblica del Kazakhastan l' **Ufficio del Procuratore Generale** le **Autorità Centrali** designate dalle Partì alle quali presentare le richieste di assistenza .

I **requisiti** di forma e di contenuto delle richieste sono disciplinati dall'**articolo 5** mentre l'**articolo 6** disciplina dettagliatamente le modalità dì esecuzione della richiesta.

Gli **articoli da 7 a 18** contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria. In particolare lo Stato richiesto fa tutto il possibile per **rintracciare le persone** indicate nella richiesta (**articolo 7**) e provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato richiedente, trasmettendo allo Stato richiedente un attestato di avvenuta notificazione (**articolo 8**).

L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'**articolo 9** mentre l'**articolo 10** disciplina l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il **principio di specialità**, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita , giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella

richiesta di assistenza , se non previo consenso dello Stato richiesto e della persona stessa (**articolo 11**).

L'**articolo 12** detta un'articolata disciplina in riferimento alla possibilità di comparizione mediante **videoconferenza** per l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, previo accordo tra gli Stati e compatibilmente con la legislazione vigente e la capacità tecnica delle Parti.

L'**articolo 13** prevede che quando, ai sensi del precedente articolo, non sia possibile l'effettuazione della **videoconferenza**, la Parte richiedente ha facoltà di trasferire **temporaneamente** nella Parte richiedente una persona al fine di consentirne la testimonianza, l'interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività - oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto - presuppone: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato articolo 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento e alle sue condizioni; il mantenimento dello *status detentionis* da parte dello Stato richiedente .

Le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la **protezione** delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste (**articolo 14**).

Gli articoli successivi disciplinano produzione di documenti, atti e cose (**articoli 15 e 16**), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (**articolo 17**) e gli **accertamenti bancari e finanziari**; in proposito è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione della richiesta per motivi di segreto bancario (**articolo 18**).

L'**articolo 19** contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.

Gli **articoli 20, 21 e 22** disciplinano lo **scambio di informazioni** tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell'altro Stato (**articolo 20**), lo scambio di informazioni sulla legislazione , sia sostanziale sia processuale (**articolo 21**), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (**articolo 22**). E' esclusa qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato (a**rticolo 23**) Ai sensi dell'**articolo 24**, le Parti si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte.

L'**articolo 25** disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione, poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto, fatta eccezione per alcune spese, espressamente contemplate (quali spese di viaggio, soggiorno, interpretariato, perizie). A fonte di spese di natura straordinaria è stabilito che le Parti si consultino per concordarne la suddivisione.

Gli ultimi tre articoli, infine, disciplinano rispettivamente la soluzione delle eventuali **controversie** sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato, rimesse alla consultazione per via diplomatica (**articolo 26**), le modalità di modifica del Trattato (**articolo 27**) e le clausole finali (entrata in vigore, durata illimitata e cessazione) del Trattato le norme del quale si applicheranno alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente (**articolo 28**).

Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di **24 articoli**.

Ai sensi dell'**articolo 1** gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (**estradizione processuale**) sia per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (**estradizione esecutiva**).

Nel caso di **estradizione processuale**, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a **un anno**; per l'**estradizione esecutiva** si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione), in materia fiscale l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto differisca in tale materia dallo Stato richiedente (**articolo 2**).

L'**articolo 3** riguarda le ipotesi di **rifiuto obbligatorio dell'estradizione** che si invererà oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui ne è domandata la consegna (principio del *ne bis in idem*), ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo dì pena proibito dalla legge dello Stato richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani. Costituisce, infine, motivo di rifiuto obbligatorio la circostanza che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico all'estradando, o se la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o determinare conseguenze contrastanti con i principi della sua legislazione nazionale.

Quanto alle ipotesi di **rifiuto facoltativo**, disciplinate dall'articolo 4, l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione.

L'a**rticolo 5** disciplina l'**estradizione del cittadino** e riconosce a ciascuno Stato il diritto dì rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In base al principio *aut dedere aut iudicare*, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione dì un procedimento penale secondo la normativa interna.

Ai sensi dell'**articolo 6** la domanda dì estradizione e tutti gli atti e i documenti relativi vanno trasmessi per via diplomatica alle Autorità centrali delle Parti, che sono per l'Italia il Ministero della Giustizia e per il Kazakhastan l'Ufficio del Procuratore Generale, presentando i requisiti di forma e contenuto dettagliatamente disciplinati dall'**articolo 7**.

L'**articolo 8** contempla la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere informazioni supplementari, qualora le informazioni fornite dallo Stato richiedenti siano ritenute insufficienti per prendere una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dallo Stato richiedente entro il termine dì 45 giorni, decorso il quale si intende decaduta la richiesta di estradizione, che potrà comunque essere ripresentata .

L'**articolo 9** riguarda la decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto, anche parziale, della consegna.

L'**articolo 10** riguarda il **principio di specialità**. In caso di accoglimento della domanda di

estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria , ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

Come precisato all'**articolo 11**, salvo che in tali ultime ipotesi, anche la **riestradizione** verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.

L'**articolo 12** prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'**arresto provvisorio** e la relativa procedura. L'**articolo 13** individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.

L'**articolo 14** riguarda le **modalità di consegna** della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. La mancata presa in consegna della persona estradata nel termine, da parte dello Stato richiedente, ne comporta la rimessione in libertà e costituisce , per lo Stato richiesto , possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto a un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato.

L'**articolo 15** stabilisce che è fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto **differisca la consegna**, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione . In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una **consegna temporanea** della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute. L'**articolo 16** prevede la procedura semplificata di estradizione che viene adottata nei casi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto e alla presenza di un difensore .

Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'**articolo 18**.

L'**articolo 19**, che dispone in materia di spese di estradizione, stabilisce che è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, mentre sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

L'**articolo 20** prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'**articolo 21** il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

In base all'**articolo 22**, le Parti s'impegnano a rispettare l'obbligo di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite dall'altra Parte. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (**articolo 23**).

L'**articolo 24**, infine, disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato, che dovrà essere sottoposta a procedura di ratifica ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto svolgimento delle procedure interne; il Trattato ha **durata indeterminata**, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta

all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale** e del **Trattato di estradizione** tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, entrambi fatti ad Astana il 22 gennaio 2015, si compone di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione correlate alle disposizioni degli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, valutate in euro 26.434 annui a decorrere dal 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione valutati in euro 44.895 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (legge n. 196/2009, art. 17, commi da 12 a 12-quater) per la compensazione degli oneri valutati, di cui al precedente comma 1.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni
I successivi commi da 12- bis a 12- quater dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente: qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento quantifica l'onere complessivo annuo dei due Trattati, a decorrere dal 2019, in euro 93.429, di cui euro 71.329 per gli oneri valutati ed euro 22.100 per gli oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento rileva che il quadro normativo nel quale si inserisce il **Trattato di assistenza giudiziaria penale** con il Kazahstan è delineato dal seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

Relativamente al **Trattato di estradizione**, nell'ATN viene evidenziato che l'intervento si inserisce nel contesto normativo vigente, delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 697 a 722 del codice di procedura penale, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

L'ATN evidenzia inoltre che l'Italia è parte della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 gennaio 1963. n. 300, di cui, tuttavia, il Governo del Kazakhstan non è Parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma , lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.